



## **COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA**

# **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI.**

**(Articolo 1, commi da 102 a 110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199)**

<b>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 2 – Effetti premiali della definizione agevolata.....</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 3 - Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti.....</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 4 - Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni. ....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 5 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. ....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 6 – Mancato pagamento del debito oggetto della definizione agevolata.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione. ....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 9 – Procedure cautelari ed esecutive in corso e sospensione.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 10 – Rinuncia al contenzioso pendente.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 11 – Entrata in vigore.....</b>	<b>6</b>

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento.

2. In particolare, rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le seguenti entrate comunali:

a) TARI - tassa su rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, relativa alle annualità 2022-2023 -2024 - 2025;

b) IMU - imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160, relativa alle annualità 2020-2021-2022-2023- 2024-2025;

c) CANONE IDRICO - di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, relativo alle annualità 2023 e 2024;

d) FONDO RUSTICO COMUNALE ai sensi della L. 203/82 art 45, integrata con legge regione Calabria n. 4/2024, relativo alle annualità 2021-2022-2023-2024-2025.

## **Articolo 2 – Effetti premiali della definizione agevolata.**

1. A seguito dell'adesione alla definizione agevolata, attraverso le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento, i debiti di natura tributaria e patrimoniale possono essere estinti mediante il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

## **Articolo 3 - Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti.**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi alle annualità indicate all'art. 1, comma 2, del presente regolamento possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;

b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare uno o più debiti inclusi in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

#### **Articolo 4 - Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.**

1. È ammessa, altresì, la definizione agevolata:

a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI - taxa su rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147;

b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi all'IMU - imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160;

c) degli omessi versamenti, alla data del 31 dicembre 2025, del CANONE IDRICO di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

d) degli omessi versamenti, alla data del 31 dicembre 2025, del CANONE FITTO FONDI RUSTICI.

2. Con riferimento agli immobili di categoria catastale D la definizione agevolata dell'IMU ha ad oggetto esclusivamente la quota comunale.

#### **Articolo 5 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.**

1. Per poter aderire alla definizione agevolata, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet, o presso l'Ufficio Tributi, nel termine di 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica la tipologia di entrata comunale oggetto di definizione, le annualità, la modalità di pagamento e l'eventuale numero di rate prescelto.

2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, con accluso il documento di riconoscimento, può essere presentata alternativamente mediante:

a) procedura telematica attraverso invio a mezzo P.E.C. all'indirizzo [protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it](mailto:protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it) – [tributietd@pec.comune.roggianogravina.cs.it](mailto:tributietd@pec.comune.roggianogravina.cs.it);

b) presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo.

3. La procedura telematica costituisce modalità ordinaria di adesione, mentre la presentazione presso gli uffici è ammessa su richiesta del debitore, da indicare sul modulo di cui al comma 1, ovvero nei casi di oggettiva difficoltà nell'utilizzo degli strumenti digitali.

4. A seguito della presentazione della dichiarazione da parte del debitore:

a) in caso di procedura telematica, il Comune trasmette al debitore, entro 30 giorni, mediante PEC o altro canale digitale indicato, il provvedimento amministrativo di accoglimento contenente:

- l'ammontare complessivo del debito;

- il piano di pagamento;

- le scadenze;

b) in caso di procedura in presenza, il Comune procede mediante convocazione del debitore entro il medesimo termine di 30 giorni ed ivi consegna il provvedimento amministrativo di accoglimento recante tutte le informazioni di cui al precedente punto a).

5. Nel caso in cui il modulo sia incompleto o mancante della documentazione richiesta, il Comune procederà a richiedere apposita integrazione, da ottemperare entro il termine perentorio di 15 giorni, a pena di decadenza, facendo salvi, nel caso di avvenuta integrazione, gli effetti dell'adesione al momento della presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.

6. Il Comune, nel provvedimento di cui al comma 4, si attiene ai seguenti criteri:

a) nel caso di richiesta di versamento unico: pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ammontare del debito;

b) ovvero, nel caso di pagamento rateale: versamento nel numero massimo di 24 rate, con scadenza al giorno ultimo di ciascun mese, ed in maniera compatibile rispetto alle normative in materia di prescrizione e decadenza del debito tributario e non.

7. In ogni caso, l'ammontare minimo di ciascuna rata è fissato nella somma di Euro 50 (cinquanta/00).

8. Per ciò che concerne le modalità di pagamento si applicano i seguenti criteri:

a) IMU: mediante modello F24, bonifico;

b) TARI: mediante modello F24, bonifico o bollettino PagoPa;

c) CANONE IDRICO: mediante bonifico o bollettino PagoPa;

d) FONDO RUSTICO: mediante bonifico o bollettino PagoPa.

9. È fatta salva la possibilità per l'Ente comunale di individuare modalità di pagamento diverse e ulteriori rispetto a quelle previste al comma 8.

10. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

11. Con la comunicazione di cui al comma 4, il Comune indica anche l'eventuale diniego motivato alla definizione agevolata, totale e parziale.

## **Articolo 6 – Mancato pagamento del debito oggetto della definizione agevolata.**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della definizione agevolata.

2. Nell'ipotesi in cui il debitore abbia aderito alla definizione mediante un piano rateale, il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutivo, produce la decadenza automatica dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

### **Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

### **Articolo 9 – Procedure cautelari ed esecutive in corso e sospensione.**

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. Con la presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, il debitore può altresì presentare richiesta di sospensione di eventuali provvedimenti di fermo amministrativo già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, la quale sarà automaticamente accolta mediante il pagamento documentato della prima rata.

### **Articolo 10 – Rinuncia al contenzioso pendente.**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la

compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di

rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 11 – Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.